ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

n. CREM. 399

Curia Generalizia - Roma

Cremona - Orfanotrofio

Cremona 399

Ordini degli orfani della Misericordia

-1668

Cremona - orfanotrodio

Giesù Figliolo di Maria

Ordini degli orfani della Misricordia della citta di Cremona

Ogni anno nel mese di gannaio per li Signori Deputati del'ill.ma Communità di questa città si ellegano presidenti alla cura, et adm nistratione delli orfani, così maschii, come femmine, Gentilhuomini ideonei, dei quali suattro siano delli vecchi dell'anno precedente, et un Dottore, li quali maturamente habbino cura di tutte le cose.

Et quando habbino tolto tal carico, ogni quindeci giorni il giorno di domenica nella casa della chiesa di S. Geroldo si ritrovino, et essendovi acuna cosa da trattare la trattino bene, et concordevlmente, overo in un altro giorno, quando sarà il bisogno, e saranno dimandati con un bollettino a stampa.

Niuno putto, o putta, dalli Prefetti del oco, siano ricevuti, se non sono privi del padre, e della madre, é s'intendino privati de parenti predetti se non quando totalmente consti loro doi esser morti, o sieno poveri, et s'intendono poveri quando non habbino più di cinquanta scudi, et essendosi la cosa essere in contrario si mandino via del loco.

Li orfani predetti essendo maschii quando di admettono non siano minori di sei anni, né maggiori di quattordici, et le femmine non sieo minori di cinque, et maggiori di dodici.

Li putti non si diano a servir a Nobili potendosi fare, essendovi pericolo iminente, che non s'avezziono a meli constumi, ma solamente si mandino fuori ad essercire arti; et occorrendo darsi alcuno di loro a qualsivoglia persona collegio o università perché esserciscano arte, o faccia alcuna altra cosa simle, questo in effetto non si facci, se non precedente legitima congregatione, et consenso de tutti, o della maggior parte de detti Signori Regenti.

Et essendo molto espediente a questo loco, che gli orfani ne ciaschuno, et chi altrove si guadagnino il vivere, perché più facilmente si ritrovi che li riceve, e provisto che non si admette alcuno, o ma-

schio, o femmina, qual sia infermo di qualsivoglia infermità, o manco di alcun membro, o sia debilitato, et sia legitomo, et naturale, e come ricerca la fede a stampa qual si darà etc.

Ongi mese uno ddlli Signori Regenti visiti le case delli orfani, riscuti li denari dovuti, et dati per elemosina, compri panni di lino, et lana, et legne, et facci le altre cose necessarie, quali pensarà dover giovare al loro uso, si però che non spendi oltre dieci lire senza partecipare prima la cosa con li altri suoi collega.

Et dovendosi grandemente ~~sensiderare~~ confidare di questi sacerdoti, overo suoi Ministri i quali così con sensi devoti delli animi loro prestano le loro opere a questo loco: uno di loro sia il qual ogni giorno di vmissione dei signori Regenti riceva li denari, secondo se sarà bisogno, et li distribuisca, et dispensi nel vivere delli orfani, et nel fine di ciascun mese ad arbitrio dei signori Regenti renda ragione delle cose fatte in mano del Cancelliere.

Sia vi un Cancelliere il quale senza speranza d'alcun salario scriva gli Atti, tenga li conti, et faccia le altre cose concernenti, et presso di sé habbi il libro, nel quale si scrivino li debitori, però a niuno si facci credito all'incontro del debito se non essebiscono una scrittura dimandata Recipiat, sottoscritta di mano del Tesoriere, la qual si trattenghi presso l'ufficio, et si facci debitore il Tesoriero.

Il Cancelliero predetto tenghi un altro libro all'officio nel quale descriva tutti li orfani, così putti come putte, le quali in qualsivoglia tempo si ricetteranno nel loco. Et quando alcuni o per morte o per fuga, o per causa di servità mancheranno, al medesimo si narri in qual teppo sia fatto, et presso ciaschuno si metti nominatamente li beni, et raggioni se ne hanno alcune con le spese fatte per loro recuperatione, acciochè quando questi con le cose sue si voranno partire sii a loro libro de tute le spese nadarsene.

Tutti li denari, così quelli che si scodono per le opere delli orfai, che ancora, che si accogliono per l'ellemosine, eccetto alcuni, che per il vivere quotidiano, si riseraranno, si dissegnino in mano del Tesoriero da essere a quest'effetto elletto, il quale non ardisca p-

pagare a niuno, senza mandato almeno de doi de sig. Regenti, et sottoscritto per il Cancelliere, et ogni volta che sarà ricercato, almeno in fine d'anno renda ragione in mano de Signori Regenti, et li libri de suoi conti nel fine dell'officio lasciar al detto loco.

Ogni anno a meno due volte tutti li orfani anco datti a servire siano visitati dali signori Regenti, et se conosceranno che alcuni non vivino bene, o siano maltrattati da patroni non manchino provederli.

Ciascuno, che così putto, come putta haverà tolti a servir, sappi che li Signori Rettori del loco non ricoveranno più quelli, non essendovi legitima causa, qual sia approbata da tutta la Congregatione o maggior parte d'essa.

Le putte che si sottometteranno alla servitù d'altri sotto il medemo salario, et istessi patti, et sigurtà si daranno come sono ~~sono~~ astretti quelli che li tolgliono dall'hospidale della Pietà, ma s'avedino li Signori Regenti darle, se non é fatta prima l'obligatione.

Acciocché non senza gran cognizione dela causa il luogo appari gravato di spese: niuna donna servi alle putte nel luogo ssenza voto, e consenso comune de Signori Regenti, o della maggior parte.

Facciasi ogni anno di febraro altra d scritione di qualsivoglia orfani, maschii, e femine, e trovandosi, che alcuni siano dati alla servitù d'ltri senza le debite obligationi quelli subito, si diano sotto li medsimi patti, e conditioni, che si sogliono dare gli altri.

Non si possino accettare li putti per questi Reverendi, o per la Madre di S. Orsola le putte se non vederanno prima il mandato, che sia sttoscritto di mano almeno de due sig. Regenti, e questi mandati in in perpetuo si conservino nelle filtie; il medesimo si servi nel madar fuori li putti, et putte, che si metteranno a servitio d'altri.

Et perché questo luogo d'orfani con l'aiuto del Sig. sii sempre soccorso da fedeli, tutti quelli, piamente voranno prestarli le opere loro, acciocché non si possino rimovere niuno da così santo proponimento, é statuito che ciasch"uno liberamente possi andarvi, et entrarvi, et intervenire a trattar et fare li negotii de orfani, et dire il suo parere benché, o del numero de sig. Regenti, overo a Consiglio non sii dimandato; ogni deliberatione però aspetti ad

A essi signori Regenti.

(Ordini degli orfani della Misericordia - 1668)